



Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "electrolux-assistenza-milano.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 3.12 e 4.15 del "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 e dell'art. 4.18 delle "Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" .

Denominazione e sede legale del ricorrente

Ragione sociale: AB Electrolux

Indirizzo: Sankt Göransgatan 143,

CAP: 112 17

Città: Stockholm

Paese: Svezia

E-mail: disputes@silkalaw.com

Procuratore costituito: Cecilia Borgenstam – Silka Law AB - Strandvägen 7°

- CAP: 114 56 - Città: Stockholm - Telefono: +46 (0)707-39 92 21

(“Ricorrente”)

Denominazione e sede dell'attuale assegnatario del dominio oggetto di opposizione:

None/Ragione sociale: ditta individuale D.g. Tec. di D’Alessandro Davide

Indirizzo: Via Milano 80/q/r

Città: Cologno Monzese

CAP: 20093

Telefono: +39.3938552524

E-mail: raiden81davide@hotmail.it

(“Resistente”)

Nome a dominio per il quale è richiesta la riassegnazione:

electrolux-assistenza-milano.it



Collegio (unipersonale): Avv. Carlo Bruni.

* * * * *

A. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

1. In data 31 ottobre 2017 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dalla Ricorrente il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "*electrolux-assistenza-milano.it*".

2. In data 1 Novembre 2017 il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1* (di seguito "Regolamento") informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione ""*electrolux-assistenza-milano.it*".

3. Il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte della ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto;
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "*electrolux-assistenza-milano.it*" risultava assegnato alla ditta individuale D.g. Tec. di D'Alessandro Davide. Il nome a dominio in questione risultava in status "CHALLENGED".

4. In data 2 Novembre 2017 il PSRD procedeva: (1) ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, alla comunicazione al Resistente di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica con gli allegati), informando il Resistente (presso l'indirizzo di posta elettronica raiden81davide@hotmail.it come risultante dal DBNA) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della



procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione " *electrolux-assistenza-milano.it* "; (2) alla spedizione al Resistente – via posta raccomandata con ricevuta di ritorno - della versione cartacea del reclamo del Ricorrente completo di tutti gli allegati. In dette comunicazioni il PSRD ricordava al Resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni lavorativi il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine il Resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il *link*.

5. In data 15 Novembre 2017 le Poste effettuavano la consegna all'attuale assegnatario della versione cartacea completa di tutti gli allegati del reclamo sul nome a dominio *electrolux-assistenza-milano.it*.

Considerato che:

- 1) ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui si effettua o si tenta di effettuare la consegna;
- 2) la data del 15 Novembre 2017 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza legale del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;

il PSRD comunicava alle Parti in data 5 Dicembre 2017 che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione doveva considerarsi quella del 15 Novembre 2017 e che conseguentemente da tale data doveva calcolarsi il termine di 25 giorni lavorativi a favore del Resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica, termine che sarebbe scaduto il 21 Dicembre 2017.

6. Scaduto il termine del 21 Dicembre 2017 senza che il Resistente facesse pervenire una propria nota difensiva, il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Carlo Bruni - esperto indicato nell'apposita lista pubblicata *on line* sul sito del PSRD - ad essere nominato nell'ambito del Colle-



gio incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. Verificata l'assenza di cause ostative a termini di Regolamento, l'esperto accettava la nomina. In data 22 Dicembre 2016 il PSRD comunicava dunque alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione " *electrolux-assistenza-milano.it* " e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

B. IL RICORSO INTRODUTTIVO DELLA A.B. ELECTROLUX.

La Ricorrente dichiara di essere un'azienda svedese fondata nel 1901 e registrata come società fin dal 1919, titolare del marchio ELECTROLUX, riconosciuto globalmente nel campo degli elettrodomestici e delle attrezzature per la cucina, la pulizia e l'esterno. Afferma inoltre la Ricorrente di essere uno dei maggiori produttori mondiali di elettrodomestici e attrezzature per la cucina e la pulizia: grazie al suo status di leader mondiale nella produzione di apparecchiature domestiche e professionali, ogni anno il Ricorrente vende più di 60 milioni di prodotti (tra i quali frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, aspirapolvere e macchine pulitrici) in 150 Paesi, compresa l'Italia, con un fatturato che nel 2015 ammontava a 124 miliardi di corone svedesi (SEK).

A tale riguardo, la Ricorrente afferma di essere titolare delle registrazioni di marchio "ELECTROLUX" a livello internazionale, europeo ed italiano:

- marchio internazionale n. 836605 del 2004 per prodotti e servizi nelle classi 3, 7, 8, 9, 11, 12, 21, 25, 35, 37 e 39;
- marchio comunitario n. 142271, con data di priorità del 1973, nelle classi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 37;
- marchio italiano n. 0000707047 del 1997 nelle classi 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17.



In merito al requisito di cui all'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, la Ricorrente afferma in sintesi che:

- a) il nome a dominio contestato <electrolux-assistenza-milano.it>, contiene integralmente il segno "ELECTROLUX", identico al noto marchio ELECTROLUX, mentre l'indicazione descrittiva "assistenza" e geografica "Milano" non inciderebbero nel differenziare a sufficienza la parte dominante del nome a dominio contestato, "ELECTROLUX";
- b) la confondibilità è data dal rischio di associazione tra il nome a dominio e il marchio della Ricorrente;
- c) utilizzando il marchio ELECTROLUX del Ricorrente come parte dominante del nome a dominio contestato, il Resistente ne sfrutta il buon nome e l'immagine, rischiando di danneggiare il marchio e la reputazione del Ricorrente.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" ed ai motivi, solo se conosciuti, per cui il resistente attuale assegnatario del nome a dominio contestato non ha diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo, la Ricorrente segnala di non aver mai concesso alcuna licenza, né autorizzato in altro modo il Resistente all'utilizzo del marchio ELECTROLUX di sua proprietà o una variante dello stesso. Inoltre, non sussistono prove del fatto che il Resistente sia comunemente conosciuto sotto il nome corrispondente al dominio contestato né che lo stesso offra realmente beni e servizi in buona fede. L'azienda che fa capo al Resistente si occupa della fornitura di pezzi di ricambio e di servizi postvendita per elettrodomestici, senza che sussista alcun rapporto commerciale con Electrolux né in relazione a suddetti pezzi di ricambio né ai servizi di postvendita. A parere della Ricorrente, tali fatti renderebbero inoltre manifesto l'intento del Resistente di ingannare i partner del Ricorrente utilizzando un nome a dominio tanto simile da suscitare confusione.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento circa la mala fede nella registrazione, la Ricorrente afferma inoltre che la registrazione del



nome a dominio oggetto della presente procedura sarebbe avvenuta da parte dell'attuale assegnatario in mala fede in quanto:

- a) il Resistente ha registrato e utilizzato il nome a dominio contestato con l'unico scopo di spacciarsi per la Ricorrente;
- b) il Resistente ha registrato e sta tuttora utilizzando il nome a dominio per attrarre sul proprio sito web, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, facendo loro credere che suddetto sito web sia legato al marchio della Ricorrente in merito alla propria fonte, sponsorship, affiliazione o approvazione, laddove in realtà non sussiste alcuna reale connessione;
- c) il Resistente sta utilizzando il nome a dominio per scopi commerciali, nello specifico per offrire manutenzione e altri servizi nei confronti di prodotti ELECTROLUX;
- d) l'utilizzo da parte del Resistente del termine descrittivo "assistenza" non è stato un evento casuale, bensì intenzionale e in piena conoscenza del marchio ELECTROLUX del Ricorrente, tramite una scelta mirata ad attrarre utenti di Internet sul sito web associato al nome a dominio contestato sfruttando la fama e la buona fede del marchio ELECTROLUX;
- e) il nome a dominio contestato lascia intendere, erroneamente, un'autorizzazione del Ricorrente in favore del Resistente per la fornitura di servizi nei confronti di prodotti ELECTROLUX;
- f) alcune caratteristiche del sito web del Resistente rafforzano deliberatamente la falsa impressione dell'esistenza di un'autorizzazione da parte del Ricorrente, e la dichiarazione che il Resistente offre servizi tecnici, autorizzati e qualificati per la manutenzione di numerose apparecchiature Electrolux.

Conclude dunque la Ricorrente per la riassegnazione del nome a dominio *electrolux-assistenza-milano.it* in proprio favore.

* * * * *



C. LA POSIZIONE DEL RESISTENTE D.G.TEC. DI D'ALESSANDRO DAVIDE.

Nonostante la regolare comunicazione e ricezione del reclamo introduttivo, il Resistente non si è comunque costituito nella presente procedura di riassegnazione né ha depositato memorie di replica.

D. SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DALLA RICORRENTE A.B. ELECTROLUX.

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 2.1, sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od ad un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

In relazione al precedente punto "b)" di cui sopra, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:

- a) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
- b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio;



- c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

* * * * *

E. SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Il nome a dominio "*electrolux-assistenza-milano.it*" è evidentemente confondibile sia letteralmente, sia foneticamente con la famiglia di marchi registrati "ELECTROLUX" la cui esclusiva titolarità la Ricorrente ha documentalmente provato depositando i relativi titoli di proprietà industriale.

Ai fini del giudizio di confondibilità, difatti, a nulla vale l'inserimento nel nome a dominio dell'elemento verbale "*assistenza*" e del riferimento geografico a "*Milano*" e ciò non solo perché l'inclusione integrale di un marchio in un nome a dominio composto è *ex se* sufficiente e idonea a determinare l'identità o la confondibilità di un nome a dominio con il marchio registrato (cfr. *ex multis*, le decisioni WIPO n. D2000-1774 *nikondealers.com*, il caso n. D2000-0662 *wal-martsucks.com*, etc), ma anche perché – a giudizio di questo Collegio, è proprio l'inserimento di tali elementi verbali aggiuntivi ad aumentare il rischio di associazione e la confondibilità tra i segni di Ricorrente e Resistente, risultando il nome a dominio *electrolux-assistenza-milano.it* (e il suo utilizzo on line) un segno erroneamente interpretabile dal pubblico degli utenti come indicativo di un servizio di assistenza commerciale su prodotti Electrolux come direttamente offerto dal Resistente, invero mai autorizzato.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata e provata dalla Ricorrente la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento.

Nel caso all'esame, inoltre, la confondibilità è altresì accentuata dall'includere il nome a dominio un marchio – quale quello della Ricorrente – che possiede tutte le caratteristiche del c.d. "marchio celebre" o "notorio".



* * * * *

F. SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 (*"Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede"*) individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

- a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
- b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;
- c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;
- d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto



- riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico;
- e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L'elencazione fornita dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.

* * * * *

A giudizio del Collegio, nel caso in esame, la malafede nella attuale vigenza della registrazione e nel mantenimento attuale del nome a dominio *electrolux-assistenza-milano.it* da parte del Resistente è stata dimostrata e documentalmente provata dalla Ricorrente con riferimento alle ipotesi sub lettere (b), (c), (d) ed (e) dell'art. 3.7 del Regolamento.

In primo luogo, non solo deve ritenersi che la notorietà del marchio "ELECTROLUX" sia tale da escludere che il Resistente abbia casualmente scelto di registrare il dominio opposto ignorando l'esistenza di diritti di esclusiva su tale marchio poi incluso nel nome a dominio composto. Le circostanze sopra documentalmente provate inducono poi, senza ombra di dubbio, a ritenere che il Resistente abbia provveduto alla richiesta di assegnazione del nome a dominio opposto inclusivo per intero del noto marchio *ELECTROLUX* su cui la Ricorrente vanta legittimi ed esclusivi diritti con il solo scopo di sfruttarne il valore suggestivo (conoscendone ben prima della registrazione la relativa fama). Così facendo, inoltre, il Resistente ha volutamente impedito alla Ricorrente di provvedere alla registrazione del nome a dominio integrando così le circostanze ex art. 3.7, co. 1, lettera (b) del Regolamento.



Il mantenimento del nome a dominio da parte del Resistente appare poi oggettivamente integrare anche le circostanze ex art. 3.7, co. 1, lettera (c) del Regolamento, risolvendosi in una usurpazione di un segno di esclusiva titolarità altrui (quello della Ricorrente) in danno dei relativi affari commerciali del legittimo titolare.

Verificando l'attuale sito web costruito dal Resistente sotto il nome a dominio *electrolux-assistenza-milano.it*, sono chiaramente verificate le asserzioni circa la mala fede effettuate nel reclamo dalla Ricorrente, tutte asserzioni corrispondenti alle ipotesi sub lettere (b), (c), (d) dell'art. 3.7 del Regolamento Dispute. Difatti, appare chiaro che il Resistente ha registrato e sta tuttora utilizzando il nome a dominio (e il potere attrattivo del segno "ELECTROLUX" ivi totalmente incluso) per attrarre utenti sul proprio sito web, a scopo di trarne profitto mediante l'offerta e la prestazione di servizi di assistenza tecnica. Talune caratteristiche del sito web del Resistente, poi, rafforzano deliberatamente la falsa impressione dell'esistenza di un'autorizzazione da parte della Ricorrente, e la dichiarazione che il Resistente offre servizi tecnici, autorizzati e qualificati per la manutenzione di numerose apparecchiature Electrolux induce gli utenti del sito a credere che suddetto sito web sia legato al marchio della Ricorrente o a sponsorship, affiliazione, approvazione di questa laddove in realtà non sussiste alcuna reale connessione.

Ritiene inoltre lo scrivente Collegio, quale ulteriore ipotesi di mala fede riscontrata, che l'utilizzo da parte del Resistente del termine descrittivo "assistenza" nel nome a dominio non sia casuale, bensì intenzionale e attestante la piena consapevolezza di volersi associare al noto marchio ELECTROLUX del Ricorrente.

Infine, appare opportuno segnalare come non esista - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3.7, co. 1, lettera (e) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cc.tld ".it" - alcun collegamento dimostrabile tra la d.g. tec. Di D'Alessandro Davide e il marchio "ELECTROLUX".

Alla luce di quanto precede, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio oggetto della presente procedura di riasse-



gnazione è ritenuta esistente e provata nel caso in questione, ai sensi dell'art. 3.6.c) del Regolamento.

* * * * *

G. SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Per ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, la Ricorrente deve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 3.6 Regolamento.

Tuttavia, tale norma stabilisce anche che laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata. Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

Il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:

- a. prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
- b. che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio;
- c. che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

E' noto che sebbene l'onere complessivo della prova spetti al ricorrente, la giurisprudenza consolidata internazionale e italiana ha riconosciuto che ciò potrebbe comportare il compito - pressoché impossibile - di fornire la prova negativa, la quale richiede informazioni che spesso sono nella disponibilità del convenuto. Pertanto, il ricorrente è tenuto a fornire *prima facie* dimostrazione che il resistente non abbia diritti o interessi legittimi in relazione al nome a



dominio contestato, con ciò invertendosi detto onere. Offerto siffatto principio di prova, difatti, spetterebbe poi al resistente l'onere della prova della sussistenza dei propri diritti o interessi legittimi. Pertanto, in assenza di tale prova positiva da parte del Resistente (che pur ritualmente notificato non si è costituito nella presente procedura), si può ritenere che la Ricorrente abbia assolto l'onere di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento Dispute (cfr. *Croatia Airlines vs. Modern Empire Internet Ltd*, WIPO case n. D2003-0455, *Banco Itau S.A. vs. Lacerio Texeira*, WIPO case n. D2007-0912, *Malayan Banking Berhad vs. Beauty, Success & Truth International*, WIPO case n. D2008-1392, *Accor vs. Eren Atesmen*, WIPO case n. D2009-0701).

Quanto alla buona fede nell'utilizzo del nome a dominio, la stessa deve considerarsi esclusa sia dalle prove contrarie offerte dalla Ricorrente, sia dalla inesistenza di prova positiva che sarebbe stato onere del Resistente allegare, mentre dalle allegazioni emerge il contrario, e cioè che è stato proprio il presupposto della notorietà del marchio "ELECTROLUX" a determinare il Resistente alla scelta di procedere alla registrazione del corrispondente nome a dominio, ben sapendo il Resistente (anche in base alla diligenza dovuta come operatore professionale) che così facendo si sarebbe verificata una appropriazione di un asset di proprietà industriale di esclusiva titolarità della Ricorrente.

Inoltre, è noto che *"riprodurre marchi notori in un nome a dominio veicolando traffico Internet verso un sito web non può essere considerato un uso leale o in buona fede del dominio in questione"* (cfr. *Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Whois privacy protection service, Internet Invest, Ltd. dba Imena.ua* – caso WIPO n. D2016-1999).

E' in ogni caso oggettivo, poi, che il Resistente non sia ovviamente conosciuta come azienda attraverso il nome corrispondente al nome a dominio registrato.

Infine il Resistente, omettendo di costituirsi e di depositare una propria memoria di replica, non ha ovviamente offerto a questo Collegio alcuna prova che del nome a dominio stia facendo un legittimo uso.

P.Q.M.



il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalle parti

ACCOGLIE

Ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle *Guidelines per la risoluzione* delle dispute nel ccTLD ".it" il reclamo presentato dalla A.B. Electrolux e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "*electrolux-assistenza-milano.it*".

DISPONE

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle *Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it"*.

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web apposita del sito web del PSRD, non essendo pervenute richieste contrarie da nessuna della Parti.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 27 Dicembre 2017

Avv. Carlo Bruni